



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 121

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Resp. Proced.: dott. C. D'Addio

Resp. Istrut.:

Cari Presidenti,

OGGETTO: Ordinanze TAR
Lombardia e Brescia.

in relazione alle Ordinanze cautelari del TAR Lombardia, e del TAR Brescia che hanno recentemente stabilito che per i professionisti sanitari mai vaccinati che abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2 sia applicabile il termine semestrale di differimento della vaccinazione obbligatoria individuato nella circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021 in luogo di quello trimestrale di cui alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021 vi segnalo che, dopo un confronto approfondito con le altre professioni sanitarie, è stata inviata al Ministro della salute la nota allegata.

Vi evidenzio che la nota del 7 giugno a firma di tutti i Presidenti delle Federazioni nazionali, erroneamente diffusa su un sito e circolata presso alcuni Ordini e Associazioni, costituiva una mera bozza di lavoro di cui si stava ancora definendo il contenuto al fine di addivenire ad una proposta condivisa.

Colgo l'occasione per salutarvi cordialmente in attesa di fornirvi ulteriori chiarimenti.

IL PRESIDENTE
Dr. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

O = FNOMCEO
C = IT

All. 1



Prot. n. 835/2022

Roma, 9 giugno 2022

Al Ministro della salute
On.le Roberto Speranza

e, p.c. al Capo dell'Ufficio di Gabinetto
Ministero della salute
dott.ssa Tiziana Coccoluto

al Direttore generale della prevenzione
sanitaria
Ministero della salute
dott. Giovanni Rezza

al Direttore generale delle professioni
sanitarie e risorse umane del SsIn
Ministero della salute
dott.ssa Rossana Ugenti

Oggetto: termini di differimento della vaccinazione obbligatoria anti SARS-CoV-2 per i professionisti sanitari mai vaccinati che abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2 - Ordinanze cautelari TAR Lombardia.

Egregio Signor Ministro,

con tre Ordinanze cautelari gemelle il TAR Lombardia, Milano¹, ha recentemente ritenuto che per i professionisti sanitari mai vaccinati che abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2 sia applicabile il termine semestrale di differimento della vaccinazione obbligatoria individuato nella circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021 in luogo di quello trimestrale di cui alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021.

Tale interpretazione, seguita anche dal TAR Lombardia, Brescia², confligge con quanto l'Ufficio di Gabinetto di Codesto Ministero della salute ha indicato alle scriventi Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, Ordine nazionale dei Biologi e Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi in data 29 marzo 2022, allorquando tale termine di differimento è stato fissato in 90 giorni.

¹ Cfr. Ordinanze TAR Lombardia, Milano, nn.: 607/2022, Reg. ric. 736/2022; 608/2022 Reg. ric. n. 00771/2022; 609/2022 Reg. ric. n. 00776/2022.

² Cfr. ordinanza TAR Brescia n. 359/2022, Reg. ric. 337/2022.

Secondo il GA la necessaria applicazione del termine semestrale dipenderebbe, tra l'altro, dalla mancata indicazione delle *"ragioni per cui non è applicabile la successiva circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021"*, giacché tale nota del 29 marzo 2022 *"si limita a rinviare alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021"*.

Sebbene tale interpretazione non appaia pienamente condivisibile sotto molteplici aspetti, la gestione dell'altissimo novero di diffide e ricorsi pervenuti "a cascata" su tutto il territorio nazionale ha di fatto bloccato le procedure di verifica demandate agli Ordini delle professioni sanitarie e reso la posizione dettata dall'Ufficio di Gabinetto difficilmente sostenibile sotto il profilo giuridico ed economico.

Ciò posto e al fine di evitare un'intollerabile applicazione eterogenea dei termini di differimento della vaccinazione obbligatoria, si chiede a Codesto Ministero di adottare con cortese sollecitudine una circolare che intervenga sul punto in questione per fornire un indirizzo univoco e motivato agli Ordini, attese le ricadute che un'erronea applicazione delle citate circolari ministeriali comporterebbe per la salute pubblica tutelata dalla normativa in materia di obbligo vaccinale, per il funzionamento delle strutture sanitarie e – non in ultimo – per il sostentamento dei professionisti obbligati.

Nelle more, si rappresenta che è intenzione delle scriventi suggerire agli Ordini territoriali di adeguarsi cautelativamente all'indirizzo dei Tar Lombardia sia rispetto ai prossimi provvedimenti da adottare nei confronti dei professionisti sanitari che per quelli già adottati, anche al fine di tutelare tali Enti e garantirne la tenuta e la sostenibilità economica, che potrebbe essere irrimediabilmente compromessa dagli esiti dei giudizi già pendenti.

Ringraziando per la cortese attenzione, si rimane disponibili per un confronto a stretto giro su quanto sin qui evidenziato e si inviano cordiali saluti.

**Il Presidente
CNOP**

David Lazzari



**La Presidente
FNCF**

Nausicaa Orlandi



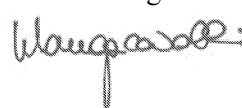
**Il Presidente
FNOMCeO**

Filippo Anelli



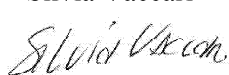
**La Presidente
FNOPI**

Barbara Mangiacavalli



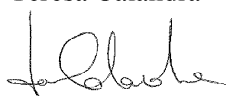
**La Presidente
FNOPO**

Silvia Vaccari



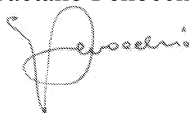
**La Presidente
FNO TSRM e PSTRP**

Teresa Calandra



**Il Presidente
FNOVI**

Gaetano Penocchio



**Il Presidente
ONB**

Vincenzo Di Anna

